

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 agosto 2010

Parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2827). (10A10876)

Art. 4

PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ

Ai fini della consultazione dei dati di cui all'art. 13, comma 6 del Regolamento, costituiscono parametri di significatività le seguenti situazioni:

a) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a) o b) del Regolamento, risulta che la persona fisica o giuridica, i cui dati sono stati utilizzati come chiave di ricerca, compare:

1. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o

testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato,

testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità;

3. in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con

ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni;

4. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato,

testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

5. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato,

testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;

6. anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o

testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della

polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia;

b) a seguito di ricerca effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del Regolamento, risulta che la targa utilizzata come chiave di ricerca, compare:

1. in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;

2. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;

3. in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo è stato distrutto;

4. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato

lesioni;

5. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro;

6. in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia.

2. I parametri di significatività di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato 1 con la relativa codifica.

3. I parametri di significatività sono annualmente sottoposti a revisione da parte dell'ISVAP. A tale fine ciascuna impresa trasmette all'ISVAP entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione illustrativa in ordine all'attività di consultazione svolta con eventuali proposte di modifiche ed integrazione dei parametri esistenti. L'ISVAP, valutata l'esperienza maturata nel sistema, provvede, ove ritenuto necessario, ad aggiornare i parametri di significatività con proprio provvedimento.